

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BALDINI, BELLISARIO, CONTI, MONETI, TIRABASSI, GENCO, RUSSO, ZACCARI e ZANNINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 SETTEMBRE 1958

Autorizzazione al Ministro della pubblica istruzione a bandire un concorso per titoli per i professori idonei in servizio nelle scuole secondarie statali e per i professori che abbiano conseguito nelle prove di esame di abilitazione o di concorsi a cattedre una votazione non inferiore a sette decimi

ONOREVOLI SENATORI. — È a tutti nota la situazione di estremo disagio nella quale si trovano i professori non di ruolo delle scuole medie statali e gran parte degli insegnanti stabilizzati anziani, i quali dopo parecchi anni di lodevole servizio nelle scuole statali, ancora non hanno avuto la possibilità di idonea sistemazione in ruolo.

Infatti i concorsi a cattedre, anziché avere uno svolgimento annuale, come previsto dall'articolo 6 del regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2480, sono stati banditi ed espletati ad intervalli eccessivamente lunghi: basti considerare che, successivamente al concorso del 1947, due soli concorsi generali a cattedre sono stati espletati, quello bandito nel 1951 e quello bandito nel 1953. Nè possiamo ignorare che il numero di cattedre messo a concorso per talune categorie è stato del tutto inadeguato (lingue straniere, ad esempio).

In tale situazione non è sufficiente dare assicurazione agli interessati che in futuro verranno prontamente messe a concorso tutte le cattedre reperibili agli organici e che gli organici stessi verranno allargati come previsto dal « piano decennale per la scuola » approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta dell'11 settembre ultimo scorso.

A parte ovvie considerazioni sulla impossibilità di espletare annualmente i concorsi finchè l'attuale sistema non sarà decentrato, non possiamo ignorare le obiettive difficoltà rappresentate da un esame di concorso nei confronti di persone ormai anziane, le quali, peraltro, hanno da tempo affrontato e superato tali prove, conseguendo elevate — ed in alcuni casi anche elevatissime — votazioni d'esame senza avere avuto, però, la possibilità di conseguire il posto di ruolo.

Anche l'esistenza di provvedimenti particolari basati talora su elementi fortuiti, del tutto estranei a considerazioni di merito, non fa che accrescere il malcontento in tutti coloro che da siffatti provvedimenti non hanno tratto giovamento.

Si impone, pertanto, la necessità di emanare, subordinatamente all'approvazione della legge istitutiva delle cattedre di lingua straniera ed al reperimento di tutti i posti di fatto disponibili, un provvedimento di legge che risolva le situazioni di disagio determinate dalle carenze legislative del periodo postbellico, ed estenda a tutti gli aventi titolo la possibilità di giovare dei benefici previsti dalla legge 26 febbraio 1955, n. 63 e dalla legge 8 febbraio 1957, n. 36, e cioè consenta a tutti i professori

in servizio nella scuola statale in possesso di una votazione non inferiore a 7/10, conseguita in un esame di abilitazione o in un precedente concorso a cattedre, di poter partecipare ad un concorso per soli titoli con graduatoria aperta a tutti gli aspiranti sino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso.

Si propone inoltre (articolo 2) che a detto concorso possano partecipare anche i professori di ruolo ordinario che aspirino a cattedra diversa da quella di cui sono titolari, sempre che dimostrino di essere in possesso di idoneità relativa al concorso al quale chiedono di partecipare, oppure di una votazione non inferiore a 7/10 conseguita in un esame di abilitazione o in un precedente concor-

so a cattedre. Le cattedre lasciate libere nel ruolo di provenienza saranno assegnate in aggiunta all'aliquota dei posti messi a concorso.

Per gli idonei si propone (articolo 3) la formazione di una graduatoria speciale sulla base del solo voto di idoneità e con precedenza assoluta rispetto agli altri concorrenti.

Particolari benefici (graduatoria ad esaurimento) sono previsti all'articolo 4 per gli ex combattenti e assimilati in possesso di idoneità oppure che raggiungano una votazione complessiva di 70/100.

Si sottopone pertanto all'esame degli onorevoli senatori, il seguente disegno di legge:

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a bandire, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, un concorso per soli titoli per tutte le cattedre vacanti all'atto della emanazione del bando negli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e di avviamento professionale, riservato ai professori in servizio nelle scuole secondarie statali in qualità di insegnanti stabili o di incaricati e supplenti in possesso di idoneità relativa al concorso al quale chiedono di partecipare, oppure di una votazione di esame non inferiore a 7/10 conseguita in un esame di abilitazione o in un concorso a cattedre.

Art. 2.

Al concorso di cui è detto all'articolo 1 possono partecipare anche i professori di ruolo ordinario che aspirino a cattedra diversa da quella di cui sono titolari, sempre che dimostrino di essere in possesso di ido-

neità relativa al concorso al quale chiedono di partecipare, oppure di una votazione non inferiore a 7/10 conseguita in un esame di abilitazione o in un precedente concorso a cattedre. Le cattedre lasciate libere nel ruolo di provenienza saranno assegnate in aggiunta all'aliquota dei posti messi a concorso.

Art. 3.

I concorrenti in possesso di idoneità saranno collocati nelle graduatorie del concorso per il quale sono in possesso di tale titolo, in base al voto di idoneità e con precedenza assoluta rispetto agli altri concorrenti, fermo restando il diritto alla collocazione in graduatoria per le altre classi di concorso per le quali dimostrino di essere in possesso di una votazione d'esame non inferiore a 7/10 conseguita in un esame di abilitazione o in un precedente concorso a cattedre.

Art. 4.

Tutti i concorrenti in possesso di idoneità oppure che raggiungeranno una votazione complessiva di 70/100 ed abbiano comprovato di trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 30 del regio decreto 26 giugno 1923,

n. 1413, e successive modificazioni ed estensioni, e cioè siano ex combattenti, oppure reduci dalla prigionia o dalla deportazione, oppure vedove di militari morti in reparti combattenti o a causa di ferite o malattie contratte nei reparti combattenti e candidate ad esse assimilate, oppure orfani di guerra, oppure profughi, non compresi nella graduatoria dei vincitori, saranno compresi in una speciale graduatoria di ex combattenti e dovranno essere assunti in ruolo, sino ad esaurimento della graduatoria stessa, con precedenza assoluta rispetto ai vincitori di concorsi indetti posteriormente.

Art. 5.

Per tutte le altre modalità di svolgimento del concorso riservato per soli titoli valgono le disposizioni attualmente in vigore nei concorsi a cattedre nelle scuole di istruzione secondaria statale.

I posti non ricoperti, per mancanza di candidati che abbiano riportato un punteggio complessivo di settanta centesimi, saranno conferiti in ordine di merito ai candidati che avranno conseguito un punteggio complessivo inferiore ai settanta centesimi.